

Resistente: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dispositivo

Gli articoli da 70 a 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, occorre sommare, da un lato, la riduzione dell'importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o erogabili applicabile per i casi di infrazione dovuta a negligenza e, dall'altro, la riduzione applicabile per i casi di infrazione intenzionale, ove l'importo complessivo delle riduzioni nell'arco di un anno civile deve essere fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e senza superare l'importo totale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009.

⁽¹⁾ GU C 78 del 13.3.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL e a. / Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-671/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2001/42/CE — Articolo 2, lettera a) — Nozione di «piani e programmi» — Articolo 3 — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Regolamento regionale urbanistico relativo al quartiere europeo di Bruxelles (Belgio)]

(2018/C 268/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d'Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale

Dispositivo

L'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, devono essere interpretati nel senso che un regolamento urbanistico regionale, come quello di cui al procedimento principale, che contiene determinate prescrizioni per l'esecuzione di progetti urbanistici, rientra nella nozione di «piani e programmi» che possono avere effetti significativi sull'ambiente, ai sensi di detta direttiva, e va, di conseguenza, sottoposto ad una valutazione ambientale.

⁽¹⁾ GU C 78 del 13.3.2017.